

REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2002 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2002****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche e i fichi secchi non trasformati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano i fichi secchi non trasformati sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e le condizioni di acquisto e di gestione dei prodotti da parte degli organismi ammassatori sono definite nel regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati⁽³⁾. Occorre pertanto fissare il prezzo d'acquisto per la campagna 2002/2003 sulla base, per le uve secche, dell'evoluzione dei prezzi mondiali e, per i fichi secchi, del prezzo minimo fissato dal regolamento (CE) n. 1436/2002 della Commissione, del 6 agosto 2002, che fissa, per la

campagna 2002/2003, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione⁽⁴⁾.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2002/2003, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, è di:

- 423,37 EUR per tonnellata netta per le uve secche non trasformate,
- 542,70 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi non trasformati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.